

Codice A1816B

D.D. 5 febbraio 2025, n. 205

(P.I.7577) - (CNSC288) - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuovo scarico di acque meteoriche e regolarizzazione di scarico esistente nel Torrente Mongia in Comune di Lisio (CN) Richiedente: Amministrazione Comunale di Lisio (CN).



ATTO DD 205/A1816B/2025

DEL 05/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: (P.I.7577) – (CNSC288) - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuovo scarico di acque meteoriche e regolarizzazione di scarico esistente nel Torrente Mongia in Comune di Lisio (CN)
Richiedente: Amministrazione Comunale di Lisio (CN).

Premesso che:

In data 21/03/2023, con nota assunta al protocollo n. 942/A1816B, il Comune di Lisio ha presentato istanza per la realizzazione di un nuovo scarico di acque meteoriche nel Torrente Mongia previsto nell'ambito di un progetto di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - via Aldo Bracco - Localita' San Pietro.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto definitivo redatti dall'Ing. Alberto FAZIO; gli elaborati relativi agli ambiti di competenza del settore scrivente, in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i sono costituiti da:

- 1.1 Relazione Tecnica – Estratto OO.PP.
- 1.2 Relazione Idraulica
- 8 Corografia
- 9.2 Intervento 1 - Planimetria Progetto
- 9.3 Intervento 1 - Profilo
- 9.4 Intervento 1 – Planimetria Catastale
- 11 Particolari Costruttivi – Estratto OO.PP.
- 12 Documentazione Fotografica – Estratto OO.PP.

Gli interventi consistono nella:

- realizzazione di nuovo scarico in sponda sinistra del Torrente Mongia con una condotta realizzata in tubi in cls autoportante del diametro interno di cm 100 mediante smontaggio e successivo rimontaggio di alcuni massi della scogliera esistente (rif. catastale F° 7 mappale 156) con mantenimento dello scarico esistente (tubo diametro cm 50) (rif. catastale F° 7 mappale 383) al fine di migliorare la sicurezza idraulica di Via Aldo Bracco in Loc. San Pietro rispetto alle acque di ruscellamento provenienti da due impluvi anonimi del versante orografico sinistro della Valle Mongia.

Il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda, ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. 47592 del 11.10.2024

Il progetto definitivo - esecutivo è stato approvato dal Comune di Lisio con D.G.C. 15 del 06/05/2024 e pertanto non è necessario dar corso alla pubblicazioni di legge.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi ed a seguito della visita il Comune di Lisio, con PEC pervenuta in data 30/01/2025 (ns prot. n. 3916), ha provveduto ad integrare l'istanza con l'elaborato grafico firmato digitalmente dal Tecnico Comunale riportante il prospetto con le caratteristiche e la fotografia dello scarico esistente che sarà mantenuto

A seguito dell'accertamento in situ e dell'istruttoria tecnica, la realizzazione del nuovo scarico ed il mantenimento di quello esistente al fine di migliorare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche in Loc. San Pietro è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Mongia

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

- trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n.523/1904;

- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n.33/2013;

DETERMINA

1 - di concedere al Comune di Lisio (CN) l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di nuovo scarico di acque meteoriche nel Torrente Mongia (*rif. catastale F° 7 mappale 156*) e per il mantenimento dello scarico esistente (*rif. catastale F° 7 mappale 383*) in Comune di Lisio (CN) , secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati;

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Lisio (CN) a realizzare un nuovo scarico di acque meteoriche nel Torrente Mongia, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni

- a. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. gli interventi restano subordinati alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - lo smontaggio ed il successivo rimontaggio dei massi della scogliera esistente al fine di alloggiare lo sbocco della nuova tubazione di scarico dovrà essere effettuato avendo cura di ammorsare perfettamente i massi rimaneggiati con quelli esistenti al fine di assicurare la perfetta integrità dell'opera di difesa spondale.
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione degli interventi dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere eventualmente realizzate previa autorizzazione (guado, piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- l. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- m. il committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei due scarichi, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore;
- p. il Settore Tecnico regionale - Cuneo riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;

- che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r. n. 10/2022.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Estensori:
Menardi Luca
Rivero Alfio

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema Disciplinare di concessione demaniale per occupazione sedime demaniale (Servitù)

P.I. 7577 - CNSC288

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per la realizzazione di un nuovo scarico di acque meteoriche ed il mantenimento di uno scarico esistente nel Torrente Mongia – sponda sx in comune di Lisio (CN)

Richiedente: COMUNE DI LISIO con sede in....., (P.IVA) nella persona del Sig.(C.F.....) nato il, in qualità di Sindaco

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per la realizzazione di nuovo scarico di acque meteoriche nel Torrente Mongia (rif. catastale F° 7 mappale 156 – sponda sx) ed il mantenimento dello scarico esistente (rif. catastale F° 7 mappale 383 – sponda sx) in Comune di Lisio come indicato nella documentazione allegata all’istanza di concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l’amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell’opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione idraulica e contestuale concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente

richiamate.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **30 anni** dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2055**

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

.Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di

subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in _____

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

L'Amministrazione concedente

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Monica AMADORI)